



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori NICITA, DELRIO, LORENZIN, ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ALFIERI, BASSO, FINA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERINI, D’ELIA e VERDUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2024**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni a sostegno dei genitori in lutto

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. - Per affrontare la morte di un figlio è necessario un lungo percorso di sostegno volto ad elaborare il lutto. È una condizione di tabù sociale alla quale non siamo preparati né affettivamente né culturalmente. È sufficiente considerare che in quasi tutte le lingue del mondo, esistono termini appositi per descrivere chi ha perso un coniuge (vedovo) o chi ha perso entrambi i genitori (orfano). Tuttavia, non esiste un termine specifico per definire coloro che hanno perso i figli a dimostrazione della scarsa visibilità sociale di un evento che si consuma e con il quale convivere nella solitudine o grazie al sostegno di parenti e amici.

Mancano specifiche misure di sostegno, di varia natura, per coloro che si trovano in questa terribile condizione, la più terribile nella quale un essere umano possa mai trovarsi nel corso dell'esistenza.

Secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT, nel quinquennio 2019-2023 in Italia si sono registrate circa 3.869 morti di bambini, adolescenti e giovani adulti (0-29 anni). Ciò significa che, ogni anno, migliaia di persone tra madri e padri si trovano a fare fronte ad un evento dalle ricadute emotive devastanti senza alcun supporto. In più della metà dei casi in esito alla morte di un figlio si verifica una rottura del nucleo familiare, cambio dei progetti futuri, aumentata incidenza di malattie fisiche e psicologiche, perdita del lavoro o rinuncia allo stesso.

Il disegno di legge in esame si pone, troppo tardi, l'obiettivo di dare riconoscimento a questa condizione e di prevedere misure adeguate di supporto.

L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce il « congedo parentale per il geni-

tore in lutto », apportando modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, ricalcando gli articoli riferiti al « congedo parentale ».

In base alle nuove disposizioni, ogni genitore avrà diritto a un congedo di massimo sei mesi, che potrà essere richiesto anche se l'altro genitore decide di non usufruirne. Inoltre, nel caso in cui un genitore manifesti sintomi posttraumatici certificati da uno specialista, il congedo potrà essere prolungato fino a un anno. Durante i primi sei mesi di congedo, si prevede la corresponsione del trattamento economico ordinario; in caso di prolungamento, è invece prevista un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Il nuovo congedo spetta anche ai genitori adottivi e affidatari.

La legislazione vigente in materia di congedo parentale, infatti, non contempla le esigenze dei genitori in lutto, lasciandoli sprovvisti di un adeguato supporto in un momento di estrema vulnerabilità.

L'introduzione di un congedo parentale *ad hoc* consentirà ai genitori di prendersi cura della propria salute mentale e fisica, godere del supporto morale dei propri affetti, nonché intraprendere appositi percorsi di psicoterapia. Questo riconoscimento è fondamentale allo scopo di garantire che i genitori possano affrontare il lutto per evitare che diventi patologico.

L'articolo 2 modifica la legge 8 marzo 2000, n. 53, introducendo un nuovo diritto per i lavoratori. In particolare, stabilisce che, in caso di decesso di un figlio, i lavoratori hanno diritto a un permesso retribuito di quindici giorni lavorativi all'anno.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno subito la perdita di un figlio. Questa scelta, che dovrebbe essere scontata, purtroppo non lo è e non è raro il caso di genitori, lavoratori pubblici o privati, che si sono visti negare la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile.

Ci sono dei casi in cui i genitori in lutto vorrebbero riprendere il lavoro in presenza dopo un certo periodo e ci sono dei casi in cui i genitori in lutto vorrebbero riprendere il lavoro in modalità agile. E tale scelta dovrebbe essere rispettata, non certo avversata.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del «Fondo di assistenza per i genitori che hanno subito la perdita di figli», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di specifici percorsi di assistenza psi-

coterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle del defunto.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, adotti linee guida per la comunicazione del decesso da parte delle Forze dell'ordine. Troppo spesso, infatti, accade che questo gravoso «compito» da parte delle Forze dell'ordine sia svolto in modo sbrigativo e senza alcuna empatia. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di disattenzione o cattiva volontà da parte di chi deve dare la comunicazione, ma di mancanza di formazione nel dover comunicare la più triste delle notizie. Come affermato da esperti che seguono i genitori in lutto, le modalità della comunicazione restano indelebili nella mente dei genitori e rappresentano un peso insopportabile che si aggiunge alla notizia. Ciò non è degno di un Paese civile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale per morte di figlio)*

1. Dopo il capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« CAPO V-bis

### CONGEDO PARENTALE PER IL GENITORE IN LUTTO

*Art. 38-bis. - (Congedo parentale per il genitore in lutto) - 1.* Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, a seguito della morte di un figlio. Il relativo congedo parentale spetta ad entrambi i genitori, che possono usufruirne per un periodo massimo di sei mesi ciascuno.

2. Il congedo parentale per morte del figlio può essere richiesto da entrambi i genitori e spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore decida di non usufruirne.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore richiedente è tenuto, salvi casi di oggettiva impossibilità, ad avvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, entro il termine di sette giorni dall'evento.

*Art. 38-ter. - (Prolungamento del congedo) - 1.* In caso di valutazione psicodiagnostica di prolungamento della sintomatologia posttraumatica, certificata da uno spe-

cialista, la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 38-bis, per un periodo massimo non superiore a un anno.

2. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 38-quater. - (*Trattamento economico e normativo*) - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 38-bis, a ciascun genitore lavoratore spetta il trattamento economico ordinario.

2. Per il periodo di prolungamento oltre sei mesi del congedo di cui all'articolo 38-ter, è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

3. I periodi di congedo parentale per morte del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

4. Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 4, 6 e 7, e dall'articolo 34, comma 5.

Art. 38-quinquies. - (*Trattamento previdenziale*) - 1. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 38-bis che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 38-quater, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

Art. 38-sexies. - (*Affidamenti*) - 1. Il congedo parentale di cui al presente capo spetta anche nel caso di affidamento.

Art. 38-septies. - (*Sanzioni*) - 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente capo sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere

di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni ».

2. All'articolo 35, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: « congedo parentale, » sono inserite le seguenti: « ivi incluso il congedo previsto in caso di morte di figlio, ».

#### Art. 2.

*(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di permesso retribuito per morte di figlio)*

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La lavoratrice e il lavoratore che hanno subito la morte di un figlio hanno diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni lavorativi all'anno ».

#### Art. 3.

*(Svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile)*

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno subito la perdita di un figlio, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'appli-

cazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Art. 4.

*(Istituzione del Fondo di assistenza per i genitori che hanno subito la perdita di figli)*

1. Al fine di garantire un supporto adeguato ai genitori hanno subito la perdita di figli, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il « Fondo di assistenza per i genitori che hanno subito la perdita di figli » di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle del defunto.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

3. Al fine di potenziare l'offerta di servizi di assistenza qualificata a favore dei nuclei familiari colpiti dalla perdita di un figlio, il Ministero della salute finanzia, a valere sulle risorse del Fondo, appositi percorsi formativi per psicologi, medici e altre figure professionali specializzate nella prestazione di supporto psicoterapeutico. A tal fine, il Ministero della salute è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con associazioni del Terzo settore, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione di operatori specializzati. Il Ministero della salute, in raccordo con il Ministero

dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, definisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di accreditamento dei corsi e degli enti formatori.

Art. 5.

*(Linee guida per la comunicazione del decesso da parte delle Forze dell'ordine)*

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida alle quali il personale delle Forze dell'ordine, gli operatori sanitari e socio-sanitari e il personale scolastico devono attenersi nella comunicazione ai genitori della morte di un figlio.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, pari, rispettivamente a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, stabilendo che ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione nell'ambito delle medesime delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 500 milioni a de-



correre dall'anno 2024. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

*b)* quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





€ 1,00